



Città di Aversa

***Regolamento per la concessione di
provvidenze economiche e del patrocinio
del Comune ad organismi pubblici e
privati***

Approvato con atto di C.C. n. 22 del 05.03.2009

ART. 1
OGGETTO

1. Il Comune di Avezzano disciplina con il presente regolamento, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti e benefici economici a soggetti pubblici e privati, in relazione a quanto previsto dall'art. 12 della legge 7.8.1990, n. 241. e s.m.i., per le finalità di rilevante interesse civile di cui al successivo articolo 5. Disciplina altresì i criteri e le modalità per la concessione del patrocinio ad iniziative e manifestazioni di particolare valore culturale, educativo, sportivo, scientifico, ambientale ed economico.

ART. 2
OSSERVANZA DELLE NORME REGOLAMENTARI

1. L'osservanza dei criteri e delle procedure stabilite dal presente regolamento deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo alle disposizioni normative che agli stessi si riferiscono e costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune.

ART. 3
PUBBLICITA' E DIFFUSIONE DEL REGOLAMENTO

1. La Giunta Comunale dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia divulgazione del presente regolamento tra enti ed istituzioni pubbliche e private, forze sociali e intera comunità locale.

ART. 4
TIPOLOGIA E NATURA DELLE PROVVIDENZE

1. Le provvidenze erogabili dall'Amministrazione Comunale si articolano nelle seguenti forme:

- sovvenzioni, allorché il Comune assume interamente a proprio carico l'onere derivante da una attività svolta ovvero da una iniziativa organizzata da altri soggetti e che comunque viene inserita nei suoi documenti programmatici;
- contributi, allorché le provvidenze, aventi carattere occasionale o continuativo, sono dirette a favorire attività e/o iniziative di particolare valenza civile per le quali il Comune partecipa ad una parte dell'onere complessivo, ritenendole in ogni caso meritevoli di essere sostenute.
- sussidi, allorché si tratti di azioni di natura socio-assistenziale;
- ausili finanziari, allorché si è in presenza di altre forme di provvidenze, che non rientrino nelle precedenti categorie, finalizzate a sostegno delle iniziative promosse dai soggetti richiedenti;
- vantaggi economici, allorché sono riferiti alla fruizione occasionale e temporanea di beni mobili e immobili di proprietà ovvero nella disponibilità del Comune, nonché di prestazioni e servizi gratuiti, ovvero a tariffe agevolate, e di apporti professionali e di lavoro di dipendenti comunali.

2. La concessione delle sovvenzioni e dei contributi è subordinata ai finanziamenti approvati nell'ambito del bilancio di previsione annuale.

ART. 5
FINALITA'

1. Il Comune di Avezzano promuove e sostiene le iniziative di Associazioni ed altri Enti pubblici e privati, miranti a diffondere, organizzare ed incentivare lo sviluppo civile, sociale,

culturale ed economico della comunità, mediante la concessione di provvidenze finalizzate alla realizzazione e mantenimento di attività utili e meritorie, connesse con gli interessi generali della collettività o diffusi nella comunità locale.

2. Le associazioni e gli altri enti pubblici e privati sono destinatari delle provvidenze quando e se, esplicano la propria attività nelle seguenti aree di intervento:

- a) area educativa;
- b) area ricreativa e sportiva;
- c) area culturale e scientifica;
- d) area sociale socio-assistenziale e socio-sanitaria;
- e) area di promozione turistica;
- f) area di tutela ambientale e protezione civile;
- g) area di promozione economica.

3. Per ciascun settore, nei seguenti articoli sono individuate le attività e le iniziative che generalmente caratterizzano l'intervento del Comune, non escludendo tuttavia quelle non previste ma che per la loro finalità sono ad esso riconducibili.

4. Sono escluse dalla disciplina del presente regolamento le somme che l'Amministrazione Comunale andrà ad erogare per l'espletamento di attività e funzioni istituzionalmente di propria competenza o comunque assunte, che prevedono un ruolo di direzione e vigilanza da parte del Comune, con la relativa gestione in forma diretta e/o indiretta.

ART. 6

ATTIVITA' NEL SETTORE DELL'EDUCAZIONE

1. I contributi o i benefici economici di cui al presente regolamento possono essere concessi per:

- attività ed iniziative promozionali e culturali nel campo scolastico e universitario;
- iniziative ed interventi finalizzati al raggiungimento di pari opportunità formative;
- incontri, convegni, dibattiti, mostre e pubblicazioni su argomenti d'interesse della Scuola e delle attività extra scolastiche giovanili;
- attività d'interesse pedagogico-didattico, di aggiornamento e formazione dei dirigenti scolastici e del personale docente;
- interventi socio-educativi a favore di disabili e svantaggiati inseriti nei diversi ordini di Scuole;
- iniziative ed interventi atti a favorire l'attuazione del diritto allo studio, con particolare attenzione alle problematiche di disabili, svantaggiati, immigrati ed extra comunitari.

ART. 7

ATTIVITA' NEL SETTORE SPORTIVO E DEL TEMPO LIBERO

1. Gli interventi nel Settore sportivo sono promossi e sostenuti dal Comune in armonia con gli obiettivi e i principi contenuti nel libro bianco sullo Sport adottato dalla Commissione europea in data 11.07.2007, il quale riconosce un'importanza crescente allo Sport, che oltre a migliorare la salute dei cittadini ha una dimensione educativa e svolge un ruolo sociale, culturale e ricreativo.

2. In particolare gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzati alla pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva, secondo quanto previsto dall'art. 60, lett. A) del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

3. I contributi ed i benefici di cui al presente regolamento possono essere concessi ai soggetti di cui all'art. 13 che operano nel settore della promozione della pratica sportiva ed in quello dell'attività ricreativa per le seguenti finalità:

- a) Promozione, organizzazione e cura della pratica di attività sportive amatoriali e di attività fisico-motorie rivolta ai giovani, alle famiglie e agli anziani;
- b) Promozione dell'attività sportiva mediante corsi di avviamento alle diverse discipline sportive, meeting, dimostrazioni, incontri, convegni, dibattiti;
- c) Organizzazione di manifestazioni che possono concorrere alla promozione e alla diffusione della pratica sportiva ed al prestigio della comunità;
- d) Promozione, organizzazione ed effettuazione di attività ricreative e del tempo libero;
- e) Promozione dell'attività sportiva fra i disabili ed i portatori di handicap;

Possono ottenere la concessione di provvidenze anche associazioni ed altri sodalizi sportivi non aventi sede nel territorio comunale, nella sola ipotesi che la richiesta si riferisca all'organizzazione manifestazioni sportive nel territorio comunale, regolarmente autorizzate dai sovraordinati organismi sportivi (CONI, FF.SS.NN, Enti di promozioni);

4. Non costituiscono contributi la concessione di benefici di scarso valore economico legati a funzioni di rappresentanza quali coppe, trofei, medaglie.

5. Alle società ed organizzazioni che curano esclusivamente la pratica dello sport professionistico possono essere concesse, quando ricorrono particolari motivazioni relative al prestigio ed all'immagine della comunità, agevolazioni per l'uso di impianti e strutture di proprietà comunale con esclusione, in ogni caso, di contributi, sovvenzioni e finanziamenti sotto qualsiasi denominazione, a carico del bilancio comunale.

6. L'Amministrazione Comunale, in conformità agli indirizzi contenuti nel libro bianco nello sport della Commissione europea, al fine di incentivare l'avviamento all'attività sportiva di ragazzi con problemi di disabilità e di ragazzi appartenenti a famiglie disagiate provvede all'erogazione di contributi (buoni di sostegno) per le spese di iscrizione e frequenza presso associazioni, palestre e società sportive cittadine.

La Giunta Comunale, adotta apposito disciplinare per l'erogazione del buono di sostegno all'attività sportiva dei ragazzi e ragazze con disabilità e/o appartenenti a famiglie disagiate, residenti ad Avezzano, fissando i requisiti, i criteri, i termini e le modalità di accesso al beneficio. I contributi possono essere erogati sulla base degli stanziamenti annuali di bilancio, secondo le disponibilità finanziarie.

ART. 8

ATTIVITA' NEL SETTORE CULTURALE

1. I contributi o i benefici economici di cui al presente regolamento possono essere concessi per:

- attività o manifestazioni volte alla promozione, diffusione e conoscenza della cultura ed in particolare della bibliografia, della danza, della musica, del teatro, del cinema e delle attività editoriali;
- mostre d'arte e di raccolte di documentazione su aspetti della vita culturale e della storia della città;
- manifestazioni che pongano Avezzano come luogo d'incontro e di scambio fra culture per la promozione di un'autentica cultura della pace;

- attività o manifestazioni volte a valorizzare le grandi istituzioni culturali;
- attività che hanno per oggetto la conservazione, la valorizzazione e la fruizione del patrimonio artistico, culturale e storico;
- studi, ricerche e progetti per realizzare pari opportunità tra uomini e donne;
- attività e manifestazioni non esclusivamente di carattere culturale, volte a favorire gli scambi con i paesi gemellati,
- attività promosse per l'organizzazione di feste civili o religiose o di altre manifestazioni comprese nelle tradizioni locali.

ART. 9

ATTIVITA' NEL SETTORE SOCIALE

1. I contributi o i benefici economici di cui al presente regolamento possono essere concessi per:

- organizzazione e gestione di attività e servizi aventi particolare valore umanitario, solidaristico, sociale;
- avvio e gestione di iniziative di promozione ed educazione sociale e sanitaria;

2. Sono concedibili in via eccezionale anche contributi in conto investimenti a sostegno di interventi strutturali relativi ad attività e servizi a valenza sociale e socio-assistenziale con rilevanza anche sovracomunale.

3. I contributi o i benefici economici, rivolti al superamento dello stato di bisogno di anziani, minori, handicappati, inabili e quanti si trovano in precarie condizioni economiche, sono disciplinati con apposito regolamento.

ART. 10

ATTIVITA' NEL SETTORE TURISTICO

1. I contributi o i benefici economici di cui al presente regolamento possono essere concessi per lo svolgimento delle seguenti attività:

- Attività di promozione turistica
- Realizzazione di pubblicazioni, guide, depliant e altro materiale prodotto e finalizzato alla promozione turistica;
- Organizzazione di sagre e feste popolari per la promozione anche turistica del territorio;
- Organizzazione di manifestazione, mostre, convegni sia a carattere locale che nazionale e interregionale di richiamo turistico;
- Promozione e assistenza ai turisti,

2. Gli interventi del Comune per la promozione e lo sviluppo del turismo sono finalizzati alla promozione dell'immagine della Città, del suo territorio e delle sue peculiarità paesistiche-ambientali, della sua organizzazione turistica ovvero alla conoscenza e valorizzazione delle caratteristiche della Comunità locale, della sua storia, delle sue tradizioni popolari, del suo patrimonio artistico.

3. Le provvidenze sono disposte a favore di soggetti pubblici e privati operanti sul territorio locale, che, con la loro attività ordinaria e/o con singole iniziative, perseguono, senza fini di lucro, la promozione e lo sviluppo del turismo nel territorio.

ART. 11

ATTIVITA' NEL SETTORE DELLA TUTELA AMBIENTALE

1. I contributi o i benefici economici di cui al presente regolamento possono essere concessi per attività e manifestazioni promozionali legate alla conoscenza, tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale, e a sostegno della protezione civile

2. Le provvidenze vengono concesse in particolare nei seguenti casi:

- a) interventi promossi nel campo dell'educazione e tutela ambientale;
- b) attività di associazioni, comitati ed altri organismi o gruppi di volontari che operano in via continuativa, senza fini di lucro, per la protezione, valorizzazione e gestione della natura e dell'ambiente;
- c) iniziative per promuovere nei cittadini il rispetto, la salvaguardia e la conoscenza dei valori naturali ed ambientali;
- d) iniziative promosse e organizzate nel territorio Comunale nel campo della protezione civile

ART. 12

ATTIVITA' NEL SETTORE ECONOMICO

1. I contributi o i benefici economici, di cui al presente regolamento, possono essere concessi per attività ed iniziative, tese alla valorizzazione e salvaguardia dei settori produttivi, commerciali e di servizio dell'economia locale.

2. Vengono sostenute in particolare:

- iniziative collettive di promozione e pubblicazioni dei prodotti locali;
- organizzazione e partecipazione a fiere, mostre, esposizione rassegne, manifestazioni che si tengono nel territorio del Comune o fuori dal territorio ma che pubblicizzino prodotti o attività esercitate sul territorio;
- iniziative di valorizzazione del tessuto economico e produttivo del Comune;
- iniziative di valorizzazione di zone e attività di particolare interesse, esistenti nel territorio Comunale;

ART. 13

DESTINATARI DELLE PROVVIDENZE

1. La concessione di provvidenze finanziarie ed economiche di qualunque genere può essere disposta all'Amministrazione a favore:

- a) di enti pubblici, per le attività ed iniziative che gli stessi esplicano, a beneficio della comunità comunale;
- b) di enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotati di personalità giuridica, che esercitano prevalentemente la loro attività e iniziative di specifico e particolare interesse comunale;
- c) di associazioni non riconosciute e di comitati culturali, ambientalisti, sportivi, ricreativi, del volontariato, delle cooperative sociali e delle associazioni o enti caratterizzati da impegno sociale ed umanitario a vantaggio della comunità locale. Destinatari delle provvidenze sono gli organismi che hanno sede ovvero operano nel territorio comunale, oppure che promuovono iniziative attinenti inequivocabilmente l'interesse Comunale.

2. Per la concessione delle provvidenze ai soggetti di cui alle precedenti lettere b e c è necessaria l'iscrizione all'albo comunale delle associazioni e di altri organismi privati previsto dall'art 11 dello statuto e disciplinato da apposito regolamento.

3. In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione dei benefici economici può essere disposta a favore di enti privati, associazioni e comitati a larga base rappresentativa, non inclusi nell'albo suddetto, per sostenere specifiche iniziative di particolare interesse per la città o che hanno rilievo di carattere nazionale o regionale.

4. In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta altresì per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso le altre comunità Italiane o straniere colpite da calamità o altri eventi eccezionali, oppure per concorrere ad iniziative di interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici che sono presenti nella comunità locale.

5. E' escluso dal presente regolamento ogni contributo e beneficio economico a persone giuridiche o enti di fatto affiliati a società segrete o costituenti articolazioni di partiti, movimenti o gruppi politici

ART. 14

AMBITO D'INTERVENTO

1. Sono esaminabili le domande di provvidenze sia per attività aventi carattere continuativo che per singole manifestazioni che si svolgano nell'ambito del territorio comunale e progetti, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di cui al presente Regolamento.

Le richieste di provvidenza devono essere inoltrate al Sindaco.

2. Si intende per attività avente carattere continuativo quella che abbia un rilevante interesse cittadino e che si svolga durante l'intero anno solare e sia indipendente dall'eventuale contributo comunale.

3. Per manifestazioni o progetti si intendono invece quelle iniziative non continuative nell'arco dell'anno, anche se ricorrenti negli anni successivi, le quali non abbiano un'organizzazione permanente.

4. Sono altresì esaminabili le domande di sovvenzioni, presentate da soggetti che hanno sede nel territorio per manifestazioni o progetti che si svolgano anche, ma non esclusivamente, fuori dal territorio comunale secondo le finalità di cui all'art. 5.

5. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano per il pagamento ai beneficiari di contributi disposti da altri enti tramite il trasferimento al Comune.

ART. 15

PROCEDURE DI ACCESSO PER ATTIVITA' NON OCCASIONALI

1. Le domande per ottenere contributo ordinario a sostegno "dell'attività non occasionale", dovranno essere presentate al Comune entro il 30 settembre dell'anno precedente, ai fini della relativa allocazione in Bilancio.

2. Le richieste dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:

a) copia Statuto e Atto Costitutivo;

- b) Relazione illustrativa dei programmi di attività per l'esercizio cui si riferisce la richiesta, della loro rilevanza sociale e territoriale, dei relativi destinatari e fruitori, dei costi e delle risorse finanziarie con la specificazione dei mezzi di provenienza pubblica e di quelli ricavabili dalle attività a pagamento;
- c) il bilancio consuntivo relativo all'attività svolta nell'anno solare precedente e bilancio di previsione relativo all'attività dell'anno in corso, debitamente approvati dagli Organi statutari;
- d) dichiarazione da cui risulti se sono state richieste e/o assegnate, per l'attività svolta sovvenzioni o sponsorizzazioni, indicandone, se possibile, gli importi;
- e) dichiarazione attestante che per l'attività per la quale si richiede il contributo è stata inoltrata un'unica domanda indirizzata al Sindaco;
- f) dichiarazione di eventuale sussistenza delle condizioni previste dal successivo art. 19 lett. g) del presente Regolamento;
- g) indicazione del tipo di attività prevalentemente svolta per la quale si chiede il contributo:
 - ◆ attività di educazione;
 - ◆ attività promozionali ricreative e sportive;
 - ◆ attività culturali e scientifiche;
 - ◆ attività di assistenza sociale e socio-sanitaria;
 - ◆ attività di promozione turistica;
 - ◆ attività di tutela ambientale;
 - ◆ attività di promozione economica;
- h) copia del codice fiscale e partita IVA se richiesta dalle vigenti norme;
- i) indicazione della persona abilitata alla riscossione ovvero indicazione del conto corrente bancario o postale e loro sede di riferimento;

3. Ai contributi ordinari di cui al presente articolo possono accedere prioritariamente Organismi di carattere professionistico e comunque che accedono ai finanziamenti di carattere ministeriale e/o regionale volti a sostenerne l'attività annuale e che svolgono con regolarità attività rilevanti. I contributi potranno essere erogati anche ad Organismi che abbiano una rilevante valenza culturale e che comunque svolgano attività regolare da almeno 5 anni, ancorché prive di carattere professionistico e che non abbiano avuto accesso ai finanziamenti pubblici.

4. Alle richieste va allegata una dichiarazione che illustri gli scopi da perseguire e da cui risulti che l'organismo non persegua alcun fine di lucro, ancorché indiretto, nonché l'impegno a rispettare il divieto di tutelare e promuovere per via prevalente gli interessi politici, economici, sindacali o di categoria dei soci e amministratori, dipendenti o soggetti facenti parte, a qualunque titolo, dell'organizzazione stessa.

5. Ogni variazione sostanziale al programma proposto deve essere preventivamente comunicata al competente servizio del Comune, a pena di inammissibilità.

ART. 16

PROCEDURE DI ACCESSO PER SINGOLE MANIFESTAZIONI O PROGETTI

1. Le domande per ottenere contributi in denaro, disponibilità di spazi, di strutture e di servizi comunali, a sostegno di manifestazioni o progetti - dovranno essere presentate al Comune almeno 60 giorni prima dell'iniziativa.

2. Le richieste dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:

- a) copia Statuto e Atto Costitutivo;

- b) relazione illustrativa dell'iniziativa con l'indicazione della relativa data e luogo di svolgimento da cui emerga il contenuto e l'importanza della stessa sotto il profilo scientifico, culturale, sociale, nonché il presunto numero di partecipanti se trattasi di convegno o congresso;
- c) il bilancio preventivo, con indicazione delle entrate e delle uscite, relativo all'iniziativa che si intende svolgere;
- d) elenco dettagliato degli spazi, delle strutture e dei servizi comunali, se necessari allo svolgimento della manifestazione;
- e) dichiarazione di altre eventuali sovvenzioni e sponsorizzazioni richieste;
- f) dichiarazione attestante che per l'iniziativa di cui trattasi è stata inoltrata unica richiesta di contributo al Sindaco;
- g) dichiarazione di eventuale sussistenza della condizione prevista dal successivo art. 19 lett. g) del presente Regolamento;
- h) copia del codice fiscale e partita IVA se richiesta dalle vigenti norme;
- i) indicazione della persona abilitata alla riscossione ovvero indicazione del conto corrente bancario o postale e loro sede di riferimento.

3. L'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di intervenire comunque in favore di manifestazioni di rilevante interesse per le quali la domanda sia pervenuta oltre i termini sopra indicati.

4. La presentazione delle domande non costituisce di per sé titolo per ottenere i benefici e non vincola in alcun modo l'Ente;

ART. 17 ECCEZIONI

1. L'Amministrazione Comunale potrà prendere in considerazione iniziative particolari ed eccezionali, non previste nel presente regolamento, anche in ordine a proposte avanzate da persone fisiche, dandone adeguata motivazione nel provvedimento di concessione della provvidenza.

ART. 18 INDIRIZZI DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio Comunale, in sede di formazione del bilancio annuale di previsione, stabilisce i settori di attività verso i quali indirizzare prioritariamente le assegnazioni delle provvidenze, individuando l'ammontare complessivo delle risorse finanziarie destinate ai settori medesimi e le forme di pubblicità e di informazione

ART. 19 CRITERI

1. Nella concessione delle provvidenze si deve tenere conto:

- a) del contenuto dell'attività;
- b) della finalità pubblica o di interesse pubblico;
- c) dell'entità complessiva della spesa che il soggetto istante dovrà sostenere;
- d) della capacità di coinvolgimento promozionale e di immagine che l'iniziativa, per la quale il contributo è stato richiesto, ha sulla comunità locale;
- e) della capacità organizzativa così come emerge dalla documentazione prodotta dall'organismo richiedente;
- f) della presenza di eventuali altri contributi o sponsorizzazioni;

- g) della gratuità di accesso alle attività organizzate o della disponibilità del richiedente a favorire categorie di utenti economicamente e socialmente svantaggiate in caso di svolgimento di manifestazioni a pagamento.

ART. 20

MODALITA' DI EROGAZIONE

1. La Giunta Comunale delibera la concessione delle provvidenze in base alle proposte presentate dopo essere state istruite dai servizi competenti in conformità al presente regolamento, entro 45 giorni dal ricevimento della domanda e comunque dalla regolarizzazione della stessa.

2. Il contributo relativo ad attività continuativa sarà concesso in misura non superiore al 40% delle spese previste in Bilancio dall'organismo beneficiario, mentre per quelle manifestazioni a carattere non continuativo il contributo non potrà essere superiore al 70%, salvo casi eccezionali da valutare di volta in volta.

3. Per le manifestazioni la concessione delle provvidenze è accordata alla condizione che l'iniziativa o il progetto si svolga nel rispetto del programma presentato. In caso di parziale realizzazione o di modifica del programma, che preveda una riduzione del preventivo di spesa, dovrà essere data comunicazione formale all'Amministrazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della manifestazione.

L'Amministrazione Comunale prenderà in considerazione l'eventuale conferma del contributo nell'ammontare già deliberato ovvero la riduzione del medesimo.

4. I destinatari delle provvidenze si impegnano ad inserire nel materiale pubblicitario un'apposita informazione per rendere noto il sostegno finanziario del Comune.

5. La concessione di provvidenze di qualsiasi tipo non conferisce diritto, né aspettativa di continuità per gli anni successivi.

ART. 21

ATTIVITA' ANNUALE - MODALITA' DI LIQUIDAZIONE

1. Per i contributi relativi all'attività continuativa il destinatario della provvidenza deve presentare entro il 31 marzo dell'anno successivo la seguente documentazione per ottenere la liquidazione della provvidenza:

- a) Relazione dettagliata dell'attività svolta;
- b) Bilancio consuntivo debitamente sottoscritto dagli organi statutari con l'indicazione delle sovvenzioni e/o sponsorizzazioni ricevute.

ART. 22

MANIFESTAZIONI O PROGETTI –MODALITA' DI LIQUIDAZIONE

1. Per i contributi relativi ad attività non continuative (manifestazioni o progetti) il destinatario della provvidenza deve presentare entro 60 giorni dalla conclusione della stessa la seguente documentazione per ottenere la liquidazione a saldo dei contributi:

- a) esauriente e dettagliata relazione, sullo svolgimento della manifestazione, contenente la esposizione del programma realizzato, la indicazione delle autorità intervenute, i soggetti attori e spettatori;
- b) copia degli atti prodotti o comunque direttamente attinenti (locandine, pubblicazioni, articoli di stampa, comunicati ecc.)
- c) rendiconto delle spese sostenute per la realizzazione della manifestazione firmato dal legale rappresentante contenente la esposizione analitica:

- delle entrate con la indicazione degli importi e dei soggetti che li hanno rispettivamente concessi;
 - delle spese sostenute, corredate dalle copie delle fatture quietanzate e/o dei rimborsi spesa e di altra documentazione fiscale atta a dimostrare la spesa sostenuta come ad esempio scontrini fiscali.
- d) fotocopia codice fiscale o partita IVA del beneficiario del contributo (Ente, Associazione, Comitato, ecc.) ed indicazione delle modalità per l'erogazione della somma (se presso Istituto di Credito: Agenzia, indirizzo, Codice IBAN; se su c.c. postale con indicazione del relativo numero, se con riscossione diretta presso la tesoreria comunale)
- e) dichiarazione di essere, o non essere soggetti alla ritenuta del 4% prevista dall'art. 28 del D.P.R. n. 600/1973;
- f) Dichiarazione redatta ai sensi del DPR 445/2000, nella quale si attesti, sollevando l'ente erogatore della provvidenza da ogni responsabilità attinente l'osservanza degli obblighi appresso riportati, che la manifestazione si è svolta nel rispetto delle ragioni e dei fini che hanno determinato la richiesta del contributo; che sono stati assolti tutti gli obblighi, verso il personale impiegato, come risultanti dalle disposizioni legislative e regolamenti vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali; di aver ottemperato a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative in materia fiscale; che il rendiconto finanziario prodotto è fedele alla documentazione contabile conservata nei propri atti.

2. In casi eccezionali, adeguatamente motivati, la Giunta Comunale può autorizzare la concessione con lo stesso provvedimento che accorda la provvidenza, di un acconto fino al 50% del suo ammontare.

ART. 23 CONTROLLI

1. L'Amministrazione Comunale ha facoltà di effettuare controlli sull'effettivo svolgimento delle manifestazioni, così come dichiarato nella richiesta di finanziamento, nonché sulla veridicità della documentazione prodotta.

ART. 24 ALTRI BENEFICI

1. L'Amministrazione Comunale ha facoltà di concedere, per la realizzazione delle singole manifestazioni, senza oneri a carico dei richiedenti, altri benefici oltre alla erogazione in denaro, mediante concessione di uso di spazi, strutture e servizi forniti dai propri uffici. La concessione di tali benefici verrà quantificata per il suo corrispondente valore economico e aggiunta all'eventuale contributo, se erogato.

2. L'Amministrazione Comunale non può comunque accordare esenzioni e riduzioni di oneri riferiti a carichi tributari, per i quali la legge non consenta espressamente tali facilitazioni.

ART. 25 PATROCINIO

1. Il patrocinio di manifestazioni, iniziative e progetti deve essere richiesto al Comune dal soggetto organizzatore ed è concesso formalmente dall'Amministrazione Comunale con atto del Sindaco o del presidente del Consiglio Comunale.

Qualora la richiesta sia destinata al Sindaco o al Presidente del Consiglio Comunale il patrocinio è concesso direttamente dal Sindaco o dal Presidente del Consiglio Comunale, sentita la Conferenza dei Capigruppo. Il soggetto che l'ha ottenuto deve renderlo pubblicamente noto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.

2. La concessione del patrocinio non comporta per sé la corresponsione di benefici finanziari o la concessione di agevolazioni.

ART. 26

CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE

1. Il Comune, in ogni caso, resta estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisce fra i beneficiari delle provvidenze e soggetti terzi.

2. Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato provvidenze ed altresì non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici e privati che ricevono contributi annuali.

3. I soggetti titolari delle provvidenze sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente mediante pubblico annuncio tali attività e/o iniziative, che esse si realizzano con il concorso del Comune. La mancata evidenziazione dell'intervento del Comune di Avezzano comporta la revoca del contributo

ART. 27

DECADENZA

1. I soggetti assegnatari delle provvidenze, di cui al presente regolamento, decadono dal diritto di ottenerle ove si verifichi una delle seguenti condizioni:

- a) non sia stata realizzata l'iniziativa o svolta l'attività per la quale la provvidenza era stata assegnata;
- b) non venga presentato il consuntivo nel termine richiesto;
- c) siano intervenute sostanziali modifiche del programma.

2. L'accertamento delle realizzazioni in forma parziale comporta la rideterminazione dell'assegnazione.

3. Al recupero delle somme erogate si provvede nelle forme di legge.

ART. 28

PREMI DI RAPPRESENTANZA

1. La concessione delle provvidenze previste dal presente regolamento non è ostativa della concessione di premi ed omaggi, quali trofei, coppe, medaglie, distintivi, guidoni, libri ed altri oggetti di limitato valore, disposta dal Sindaco o dagli Assessori in occasione di mostre, rassegne, fiere e di manifestazioni culturali, celebrative, sportive, ricreative, turistiche, folcloristiche o con altri fini sociali.

ART. 29

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 41 dello Statuto Comunale, entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione della delibera di Consiglio Comunale di approvazione, ai sensi dell'art. 60 del medesimo Statuto Comunale.

ALLEGATO "A"

FAC-SIMILE DI DOMANDA PER MANIFESTAZIONE

AL SINDACO DEL COMUNE DI AVEZZANO

Il sottoscritto (nome, cognome, indirizzo, telefono):

legale rappresentante di:

sede legale:

codice fiscale o partita IVA:

presa visione del Regolamento del Comune di Avezzano per la concessione di sovvenzioni, contributi ed ausili finanziari, approvato con atto del _____ ed accettate integralmente le condizioni e modalità ivi previste, rivolge domanda alla S.V. per ottenere una provvidenza a sostegno di (indicare l'iniziativa consistente in (contributo in denaro, concessioni di servizi, spazi o strutture)-

A tal fine ALLEGA la seguente documentazione:

- a) copia Statuto o Atto Costitutivo;
- b) relazione illustrativa dell'iniziativa con indicazione della relativa data e luogo di svolgimento da cui emerge il contenuto e l'importanza della stessa sotto il profilo scientifico, culturale, sociale, nonché il presunto numero di partecipanti se trattasi di convegno o congresso;
- c) il bilancio preventivo con indicazione delle entrate e delle uscite, relativo all'iniziativa che si intende svolgere ed eventuale conto consuntivo di quella svolta se non già agli atti degli uffici comunali;
- d) elenco dettagliato degli spazi, delle strutture e dei servizi comunali, se necessari allo svolgimento della manifestazione;
- e) dichiarazione di altre eventuali sovvenzioni o sponsorizzazioni richieste;
- f) dichiarazione attestante che per l'iniziativa di cui trattasi è stata inoltrata unica richiesta di contributo al Sindaco;
- g) dichiarazione, nel caso di manifestazioni a pagamento, di favorire le categorie di utenti economicamente svantaggiati;
- h) designazione della persona abilitata alla riscossione ovvero indicazione del conto corrente bancario o postale con precisazione della sede di riferimento e dell'intestazione.

Data

In fede

ALLEGATO "B"

FAC-SIMILE DI DOMANDA PER ATTIVITA'

**AL SINDACO
DEL COMUNE DI AVEZZANO**

Il sottoscritto (nome, cognome, indirizzo, telefono)

Legate rappresentante di:

sede legale:

codice fiscale o partita IVA:

presa visione del Regolamento del Comune di Avezzano per la concessione di sovvenzioni, contributi ed ausili finanziari, approvato con atto del _____ ed accettate integralmente le condizioni e modalità ivi previste, rivolge domanda alla S. V per ottenere una sovvenzione a sostegno di (indicare tra quelle sottoelencate):

- attività di educazione;
- attività promozionali ricreative e sportive;
- attività culturali e scientifiche;
- attività di assistenza sociale e socio-sanitaria;
- attività di promozione turistica;
- attività di tutela ambientale;
- attività di promozione economica;

A tal fine ALLEGA la seguente documentazione:

- a) copia Statuto o Atto Costitutivo;
- b) relazione illustrativa o programma dell'attività che si intende svolgere e di quella svolta nell'anno precedente, dalla quale emerga il rilevante interesse cittadino ed eventuale materiale informativo;
- c) il bilancio consuntivo relativo all'attività svolta nell'anno solare precedente e bilancio di previsione relativo all'attività dell'anno in corso, debitamente approvati dagli Organi statutari;
- d) dichiarazione da cui risulti se siano state richieste o assegnate per l'attività svolta, sovvenzioni o sponsorizzazioni indicandone, se possibile, gli importi;
- e) dichiarazione attestante che per l'attività per la quale si richiede il contributo è stata inoltrata un'unica domanda indirizzata al Sindaco;
- f) dichiarazione, se esistente, di svolgimento di attività in favore di categorie di utenti economicamente svantaggiate;
- g) designazione della persona abilitata alla riscossione ovvero indicazione del conto corrente bancario o postale con precisazione della sede di riferimento e dell'intestazione.

Data

In fede

INDICE

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 – Osservanza delle norme regolamentari
- Art. 3 - Pubblicità e diffusione del regolamento
- Art. 4 – Tipologia e natura delle provvidenze
- Art. 5 – Finalità
- Art. 6 – Attività nel settore dell’educazione
- Art. 7 – Attività nel settore sportivo e del tempo libero
- Art. 8 – Attività nel settore culturale
- Art. 9 – Attività nel settore sociale
- Art. 10 – Attività nel settore turistico
- Art. 11 – Attività nel settore della tutela ambientale
- Art. 12 – Attività nel settore economico
- Art. 13 – Destinatari delle provvidenze
- Art. 14 – Ambito d’intervento
- Art. 15 – Procedure di accesso per attività non occasionali
- Art. 16 – Procedure di accesso per singole manifestazioni o progetti
- Art. 17 - Eccezioni
- Art. 18 –Indirizzi del consiglio comunale
- Art. 19- Criteri
- Art. 20 – Modalità di erogazione
- Art. 21 – Attività annuale – modalità di liquidazione
- Art. 22 – Manifestazioni o progetti – modalità di liquidazione
- Art. 23 - Controlli
- Art. 24 – Altri benefici
- Art. 25 - Patrocinio
- At. 26 – Condizioni generali di concessione
- At. 27 - Decadenza
- At. 28 – Premi di rappresentanza
- Art. 29 – Entrata in vigore

Allegato “A” - Fac-simile di domanda per manifestazione

Allegato “B” - Fac-simile di domanda per attività